



REGIONE MOLISE

Presidenza della Giunta regionale

DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 69 DEL 02-07-2018

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE MOLISE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l'istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 23 marzo 2010 ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art. n. 33 dello Statuto della Regione;

VISTA la D.G.R. n. 409 del 12 agosto 2016 con i relativi allegati;

VISTA la D.G.R. n. 411 del 29 agosto 2016 ed il relativo allegato 1;

VISTA l'istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il D. Lgs. n. 177 del 19 agosto 2016, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della Legge n. 124 del 07 agosto 2015, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche";

DPGR N. 69 DEL 02-07-2018

VISTO il Piano Pluriennale 2018/2020 di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, che definisce l'assetto organizzativo dei servizi di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 151 del 25 febbraio 2018;

VISTO il DPCM 20 dicembre 2001 recante linee guida relative ai Piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

VISTA la nota, prot. n. 0011764 del 27 febbraio 2018 del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto: "Attività di antincendio boschivo per il 2018. Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti";

PRESO ATTO delle procedure e delle disposizioni contenute nei "Piani speditivi di emergenza comunale rischio incendi di interfaccia", redatti dal Servizio regionale di Protezione Civile ed adottati dai Comuni della Regione Molise;

VISTA la nota, prot. n. PRE/0031647 del 31 maggio 2018 del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto: "Campagna estiva antincendio boschivo 2018. Programmazione attività regionale";

RITENUTO di confermare, anche per l'anno in corso, la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 1 luglio al 30 settembre 2018, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di posticiparlo;

VISTO che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso il Servizio di Protezione Civile della Regione Molise, viene attivata con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), di cui alla L. n. 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili;

DECRETA

Art. 1

Finalità ed obiettivi

Per il periodo compreso dal 3 luglio 2018, fino al 30 settembre 2018, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di posticiparlo, è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Molise, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree.

Per il periodo di cui al comma precedente, è attivata, presso il Servizio di Protezione Civile della Regione Molise, la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), con modalità operativa H24.

Art. 2

Trasgressioni e divieti

E' obbligatoria l'osservanza di tutte le disposizioni, nazionali e regionali, vigenti in materia che, a titolo, comunque non esaustivo, si riportano, in stralcio, nell'allegato A) del presente provvedimento del quale costituisce parte integrante.

Le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni sono sanzionate e punite secondo la normativa vigente in materia.

Art. 3

Specchi d'acqua interni e flotta aerea nazionale

Gli Enti competenti alla navigazione nelle acque interne, avranno cura di vietare attività negli spazi aerei e terrestri individuati dalle direttrici di carico dei mezzi aerei del Dipartimento della Protezione Civile, al fine di poter effettuare i necessari rifornimenti d'acqua, secondo le disposizioni e procedure pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile "Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi - edizione 2017" (EME/0039 160 del 13.6.2017) ed eventuali aggiornamenti.

Art. 4

Sanzioni

Tutte le somme provenienti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie, previste per l'inadempimento al presente Decreto, dovranno essere accreditate sul conto corrente della Regione Molise e destinate a finanziare attività di previsione, prevenzione, informazione e lotta attiva agli incendi boschivi.

Art. 5

Vigilanza

Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Art. 6

Diffusione

E' fatto obbligo, a tutte le Autorità competenti, di dare massima diffusione del presente Decreto.

Il Direttore del Servizio di Protezione Civile notificherà il presente Decreto alle Prefetture di Campobasso ed Isernia, a tutti i Sindaci della Regione Molise, ed agli Enti del Sistema Regionale di Protezione Civile.

Art. 7

Osservanza delle norme

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Art. 7

Pubblicazione

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (B.U.R.M.).

Art. 8

Esecutività

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.M. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Allegato A)
DISPOSIZIONI E BUONE PRATICHE ALLEGATE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. Chiunque avvisti incendi, che interessino o minaccino aree boscate, cespugliate, erborate e pascolive, nonché aree antropizzate, strutture e infrastrutture poste all'interno delle predette aree, e tenuto a darne immediata comunicazione alle strutture operative di Protezione Civile (Sala Operativa Regionale – 0874.7791, 800.120.021) e/o alle competenti Autorità Locali, riferendo ogni elemento utile alla corretta localizzazione dell'evento.
2. Nel periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Molise:
 - a. in osservanza al contenuto del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente, ai sensi della Legge n. 353/2000, art. n. 3, comma 9, sono da considerarsi azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi e, pertanto, vietate nelle pinete litoranee, nelle zone boscate e pascolive, le seguenti attività:
 - i. accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente gestite ed attrezzate, nel rispetto delle regole di cui al successivo punto 5);
 - ii. far brillare mine o usare esplosivi;
 - iii. usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - iv. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - v. tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
 - vi. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio;
 - vii. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici, fatta eccezione per le modalità e nel rispetto delle regole di cui al successivo punto 3);
 - viii. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate
 - ix. transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti
 - x. abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive
 - b. Per le trasgressioni ai sopra indicati divieti si applicano le sanzioni previste dall'art. n. 10 della Legge n. 353/2000;
 - c. in osservanza alla Legge regionale n. 6/2000 e Legge n. 3267/1923, come regolarmente nelle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale, fino al 30 settembre, è vietato accendere fuochi, anche controllati, entro una fascia di 200 metri dal perimetro esterno od interno di "radure" e superfici boscate vincolate e non.
 - d. Per la trasgressione, ai sopra indicati divieti si applicano le sanzioni previste dall'art. n. 28 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (P.M.P.F);
 - e. in osservanza alla Legge regionale n. 8/2005 e ss.mm.ii., nonché del D.lgs 152/2006, art. 182 c. 6bis, nel periodo di validità del presente Decreto, sono vietate le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornalieri non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.lgs 152/2006, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10). (comma introdotto dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014).
3. Per l'accensione dei fuochi pirotecnici, nelle zone di cui al punto 2), è fatto obbligo agli Enti e/o Comitati organizzatori, di darne preventiva informazione, per il tramite del Sindaco, alla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) ed alle Forze dell'Ordine competenti per giurisdizione con dettagliata descrizione delle misure preventive adottate per evitare l'innescò accidentale di incendi, nonché, l'indicazione sulla consistenza delle squadre di pronto intervento. Queste ultime, dotate di idonei mezzi AIB e DPI, devono essere in grado di prevenire l'innescò e controllare ed estinguere prontamente eventuali incendi. I Sindaci dovranno verificare sul posto, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi AIB indicati nella documentazione presentata

dal pirotecnico. Laddove tali presidi siano inadeguati o insufficienti, ovvero in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco dovrà sospendere o annullare l'attività pirotecnica.

4. Le società di gestione delle Ferrovie dello Stato, l'Anas, la Società Autostrade, le Province, i Comuni, i Consorzi di Bonifica ed i Commissari liquidatori delle Comunità Montane provvedono, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo, insistenti sul territorio regionale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, arbusti, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile.

5. Nelle aree predisposte ed opportunamente attrezzate per il pic-nic, campeggio, bivacco e provviste di acqua, sono consentite le operazioni di cui al punto 2), a condizione che sia assicurata la sorveglianza da parte dei soggetti proprietari e/o gestori che dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e moto pompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento su focolai che dovessero insorgere.

6. I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive, sono tenuti, entro 15 gg. dalla pubblicazione del presente Decreto, a realizzare una fascia di protezione della larghezza di 20 metri, sgombra da erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo tutto il proprio perimetro. Dovranno, inoltre, adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali. Inoltre, dovranno predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga ed i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

Addendum

Contatti per le segnalazioni:

- 800 120 021 - Numero verde per le emergenze del Servizio di Protezione Civile - Regione Molise;
- 0874 7791 - Sala Operativa Regionale - Servizio di Protezione Civile - Regione Molise;
- 115 - Numero di emergenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- 1515 - Numero di emergenza ambientale dell'Arma dei Carabinieri.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
ANTONIO CARDILLO

VISTO DI LEGITTIMITÀ
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
IL DIRETTORE
GIUSEPPE PITASSI

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI
OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO
I DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE
MARIOLGA MOGAVERO

| | |
|----------|------|
| ALLEGATI | N. 0 |
|----------|------|

Campobasso, 02-07-2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.